

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO  
Provincia di Salerno

Ordinanza Sindacale N. 57/2020

IL SINDACO

VISTA

la relazione del Comando di Polizia Municipale trasmessa in data 24/08/2020 protocollo n. 32999 relativa caduta calcinacci via Montegrappa civico 29 – relazione di servizio del 17 agosto 2020 nella quale si riporta: "operatori della P.M. si portavano in Località Faiano, alla via Montegrappa n. 29 per accertare la caduta di calcinacci dal terrazzo soprastante il marciapiede del civico in oggetto. Gli scriventi dopo aver constatato l'effettiva presenza di calcinacci di varie dimensioni sul posto, provvedevano tempestivamente a mettere in sicurezza la zona apponendo a delimitazione dell'area del nastro rosso e bianco. Successivamente, d'ufficio, si accertava che la terrazza in oggetto risultava di proprietà del signor Alfonso Malangone, il quale dichiarava di aver ceduto tale pertinenza al Comune di Pontecagnano Faiano."

CONSIDERATO

che lo stato di fatto rinvenuto costituisce indubbio pericolo alla pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO

altresi, che bisogna provvedere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTI

l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la delibera di C.C. n° 53 del 15.11.2006 ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni disposizioni di Regolamento Comunale e Ordinanze del Sindaco",

RITENUTO che i lavori dovranno essere eseguiti sotto la responsabilità di tecnico e ditta specializzati oltre ad essere corredati da documentazione tecnica e fotografica con relativa dichiarazione, ad ultimazione lavori, circa l'avvenuta eliminazione di pericoli per la pubblica e privata incolumità da trasmettersi all'Ente in tempi brevissimi;

ORDINA

- al signor Alfonso Malangone nato a ----- il --/--/---- ed ivi residente in -----, in qualità di proprietario del terrazzo prospiciente il marciapiede;

di PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE e sotto la guida di tecnici abilitati all'esercizio della libera professione, alla VERIFICA TECNICA ED ALLA ELIMINAZIONE DI OGNI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ.

AVVERTE

espressamente che la mancata ottemperanza della presente Ordinanza comporterà la conseguente denuncia all'A.G. e l'adozione di tutti i provvedimenti di legge, ivi compreso la comminazione della sanzione per la violazione della presente, da € 25,00 ad € 500,00, così come previsto dall'art. 5 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni disposizioni di Regolamento Comunale e Ordinanze del Sindaco", approvato con delibera di C.C. n° 53 del 15.11.2006.

STABILISCE

1

C.A.P. 84098 – Via M. Alfani – Tel. 089 386 311 – 089 386 345 – Fax 089 849935 – Partita IVA:  
0022394 065 1

www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it - E-mail : [protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it)

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO  
Provincia di Salerno

che la presente Ordinanza abbia validità per giorni 30 (trenta) per la ELIMINAZIONE DI OGNI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ e per la presentazione del certificato, redatto dal tecnico di fiducia incaricato, attestante LA ELIMINAZIONE DI OGNI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ relativamente alle condizioni dell'intero immobile.

I N C A R I C A

gli agenti della Forza Pubblica di far osservare la presente Ordinanza.

D I S P O N E

l'invio di copia delle presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge a:

- Albo Pretorio on-line;
- Messi comunali, Sede;
- Comando P.M., Sede;
- Comando VV.F., Salerno;
- Ufficio Territoriale di Governo-PREFETTURA, Salerno;
- Stazione Carabinieri, Pontecagnano Faiano.

dalla Casa Comunale, li 3 SET. 2020

Istruito e proposto:  
Il Responsabile del S.U.E.  
ing. Maurizio Pisaturo



IL SINDACO  
dott. Giuseppe Lanzara

Avverso alla presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.